



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI MONTECASTELLO

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10
del 31.05.2007

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Scopo del presente regolamento

CAPO II – COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3 Comitato Comunale di Protezione Civile

Art. 4 Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile

Art. 5 Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile

Art. 6 Attività del Comitato Comunale di Protezione Civile

Art. 7 Attribuzioni competenze

CAPO III – CENTRI OPERATIVI MISTI C.O.M.

Art. 8 Struttura C.O.M.

Art. 9 Organizzazione della sala operativa

Art. 10 Volontariato

Art. 11 Esercitazioni

CAPO IV – EVENTI CALAMITOSI

Art. 12 Eventi calamitosi

Art. 13 Eventi calamitosi – Adempimenti

Art. 14 Inventario e custodia dei materiali

Art. 15 Piano Comunale

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Pubblicità del regolamento

Art. 17 Notificazione del regolamento

Art. 18 Leggi ed atti regolamentari

Art. 20 Entrata in vigore del presente regolamento

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il Comune di MONTECASTELLO nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla Legge 24/2/92 n. 225, Legge n. 112/98, Legge Regionale 7/2003 e Legge Regionale 44/2000 assicura lo svolgimento delle attività di Protezione civile dotandosi di una struttura comunale permanente di Protezione Civile formata da:

- a) Un Comitato Comunale di Protezione Civile;

Art. 2 - Scopo del presente regolamento

Scopo del presente regolamento è quello di ottimizzare e regolamentare gli interventi di una struttura operativa agile e permanente, in materia di Protezione Civile, in caso di eventi calamitosi, e di avviare attività di prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

CAPO SECONDO

COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3 - Comitato Comunale di Protezione Civile

Al fine di esercitare le funzioni di cui al presente capo, il Comune entro due mesi dall'adozione del presente regolamento, istituisce il Comitato Comunale di Protezione Civile, strutturato in forma collegiale, e composto da:

- a) Il Sindaco, o suo delegato, che lo presiede;
- b) Responsabile del servizio di Protezione Civile
- c) Tecnico Comunale;
- d) Coordinatore del gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile.

Art. 4 - Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, nel rispetto delle norme vigenti ha i seguenti compiti:

1. Il Comitato Comunale di Protezione Civile garantisce a livello comunale lo svolgimento, lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della L. R. 7/2003.
2. A tal fine il Comitato Comunale di Protezione Civile formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi quale supporto delle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza.
3. Il Comitato Comunale di Protezione Civile assicura l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui al comma 2, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.
4. Il Comitato Comunale di Protezione Civile dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.
5. Il Comitato Comunale di Protezione Civile promuove il reperimento di fondi e contributi attraverso la redazione di specifici progetti o manifestazioni

dedicate con il supporto degli Enti e delle realtà associative di carattere comunale e non, all'uso destinate.

Art. 5 - Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile sarà convocato dal Sindaco o da un suo delegato secondo il seguente sistema:

- a. Fase di pianificazione;
 - Dal sindaco con preavviso ai componenti pari a giorni due per comunicazioni urgenti;
 - Dal sindaco con motivata richiesta di minimo un terzo dei componenti il Comitato, con modalità ordinarie o urgenti;
- b. Fase di emergenza;
 - Attivazione immediata con sistema di allertamento a mezzo telefono, sms, fax, e-mail.

Art. 6 - Attività del Comitato Comunale di Protezione Civile

Le attività del comitato comunale si articoleranno come segue:

1° Fase – Preparazione al rischio

- 1.1 Previsione
- 1.2 Prevenzione
- 1.3 Preparazione all'emergenza
- 1.4 Predisposizione di personale e mezzi per le operazioni di preallarme, allarme ed intervento
- 1.5 Coordinamento degli interventi degli Enti Locali, Territoriali ed Istituzionali

2° Fase – Il preallarme o la pre emergenza

- 2.1 Segnalazione tempestiva di situazioni pericolose
- 2.2 Sopralluoghi e ricognizioni
- 2.3 Attivazione del centro operativo misto (C.O.M.)

3° Fase – Allarme o emergenza

- 3.1 Convocazione d'urgenza del C.C.P.C.
- 3.2 Avvisi alla popolazione

4° Fase – Intervento

- 4.1** Acquisizione dati e notizie
- 4.2** Valutazione del fenomeno
- 4.3** Adozione delle misure di soccorso e di assistenza
- 4.4** Riduzione dei disagi alla popolazione
- 4.5** Ripristino condizioni di minima sussistenza

Art. 7 - Attribuzioni competenze

Si attribuiscono le seguenti competenze:

- Il Sindaco o suo delegato, presiede il Comitato Comunale e partecipa nel C.O.M. in tutte le sue fasi di attivazione;
- Ogni competente collabora con il Sindaco o suo delegato nelle attività del Comitato nelle diverse fasi di cui all'art. 6, oltre ad eventuali funzioni specifiche assegnate dal Sindaco o suo delegato.

CAPO TERZO

CENTRI OPERATIVI MISTI C.O.M. RIFERIMENTI

Art. 8 - Struttura C.O.M

Il Comune di MONTECASTELLO è stato inserito dalla Giunta Provinciale con Delibera di G.P. N° 686 del 14 dicembre 2001 seguente il protocollo d'intesa fra Prefettura e Provincia di Alessandria nel C.O.M. cui fa capo come Comune Capofila Piovera.

Il C.O.M. Centro Operativo Misto si insedia presso il Comune capofila ed è composto da:

- Sindaco del Comune sede C.O.M., o suo delegato, che lo presiede;
- Funzionario della Provincia di Alessandria, Coordinatore;
- Funzionario della Prefettura;
- Sindaci dei Comuni appartenenti al C.O.M. o loro delegati;
- Funzionario dei Vigili del Fuoco;
- Rappresentante della Croce Rossa Italiana;
- Ufficiale o Sottufficiale dei Carabinieri e/o Polizia di Stato;
- Funzionario del Magistrato per il Po e/o Funzionario del Servizio Opere Pubbliche Difesa Suolo;
- Rappresentante S.S.R. – 118;
- Responsabile Ufficio tecnico del Comune sede di C.O.M.;
- Responsabile Polizia Municipale sede di C.O.M.;
- Rappresentante delle Associazioni di volontariato operanti presso il C.O.M.;
- Rappresentanti Enti dei servizi tecnici essenziali;
- Rappresentante della Soprintendenza per i beni Culturali;
- Funzionario degli Enti/Organizzazioni interessate in base al tipo di rischio.

Il Centro Operativo Misto svolge i seguenti compiti:

1. Fornire tempestive informazioni all'Ufficio Provinciale di Protezione Civile e, se attivato, al centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), dislocando sul territorio personale dei Comuni e/o personale volontario, utilizzando anche le Associazioni del volontariato di Protezione Civile presenti nel territorio con le quali possono essere stipulate apposite convenzioni. A tale scopo dovranno essere presidiati, nei vari assetti dell'allertamento e dell'allarme secondo le necessità, tutti i ponti e le zone ritenute più pericolose per la sicurezza degli abitati.

2. Fornire informazioni su modelli prestabiliti e con procedure concordate.
3. Ricevere le disposizioni dal Servizio Provinciale di Protezione Civile e – se attivato – dal Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) e smistarle rapidamente ai comuni di competenza ed al personale operante nei punti di vigilanza o nel teatro delle operazioni di soccorso.
4. Adottare tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare l'emergenza e necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi nell'ambito territoriale di competenza "C.O.M." (art. 72 L. R. 44/00 lettera b) (art. 72 L. R. 44/00 lettera d) (art. 72 L. R. 44/00 comma f). Le Funzioni di Supporto del COM sono 14:
 - 1) Tecnica e di Pianificazione
 - 2) Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
 - 3) Mass-media ed informazione
 - 4) Volontariato
 - 5) Materiali e mezzi
 - 6) Trasporto, circolazione e viabilità
 - 7) Telecomunicazioni
 - 8) Servizi essenziali
 - 9) Censimento danni a persone e cose
 - 10) Strutture operative s.a.r.
 - 11) Enti locali
 - 12) Materiali pericolosi
 - 13) Logistica evacuati zone ospitanti
 - 14) Amministrativa

Art. 9 - Organizzazione della sala operativa

La sala operativa, di seguito indicata con l'abbreviazione di SO, è diretta sotto la responsabilità del Sindaco o suo delegato che ne assume la direzione alla sua apertura.

La SO si attiva secondo le procedure previste con gli stati comunicati dalla Regione, dalla Provincia, dalla Prefettura, o al verificarsi di stati di attenzione, allarme o emergenze ricadenti in uno o più Comuni afferenti al C.O.M.

L'accesso alla SO è riservato ai seguenti soggetti:

- Sindaco o suo delegato, in qualità di Responsabile del Comitato comunale;
- Ai seguenti operatori radiocomunicazioni:

- Funzionari della Provincia di Alessandria;
- Funzionario della Prefettura;
- Funzionario dei Vigili del Fuoco
- Ufficiale e sottufficiale dei Carabinieri e/o Polizia di Stato;
- Funzionario dell'A.I.P.O e/o Funzionario del servizio Opere Pubbliche Difesa Suolo;
- Rappresentante S.S.R. – 118;
- Responsabile Polizia Municipale sede di C.O.M.;
- Radioamatore volontario operante presso il C.O.M.;
- Responsabile del Servizio S.I.T. del Comune.

Art. 10 - Volontariato

In relazione anche al disposto della Legge Regionale 44/2000, Legge Regionale 7/2003 recanti norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, in aggiunta al personale dipendente del Comune, si farà ricorso al volontariato che avrà la funzione di collaborare, di coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità il quale interagisce ed opera all'interno della Struttura Comunale come dal "Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile" approvato dal Consiglio Comunale con delibera N° 21 del 28.11.2002.

Art. 11 - Esercitazione

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Presidente prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura intercomunale nelle esercitazioni e corsi di auto protezione programmati dagli organi Provinciali e Regionali della Protezione Civile.

CAPO QUARTO

EVENTI CALAMITOSI

Art. 12 - Eventi calamitosi

Anche ai fini dell'organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente articolo, vengono elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio intercomunale:

- a) Rischio idrogeologico, idraulico e dighe;
- b) Rischio industriale e tecnologico;
- c) Rischio incidenti a vie e sistemi di trasporto;
- d) Rischio nucleare;
- e) Rischio sismico;
- f) Rischio incidenti boschivi;
- g) Rischio sanitario e veterinario;
- h) Rischio terroristico;
- i) Rischio meteorologico;
- j) Rischio ambientale.

Art. 13 - Eventi calamitosi – Adempimenti

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, qualora assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata con l'intervento del personale Tecnico Comunale e quindi intravedendosi situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il Sindaco quale autorità di Protezione Civile provvederà con tutti i mezzi a disposizione ai primi interventi, avvisando la popolazione, e azionando appropriato sistema d'allarme, mediante le seguenti operazioni:

- a) Dispone l'immediata convocazione dell'Unità di crisi Comunale così come previsto dall'Art. 8;
- b) Informa il Presidente dell'A.S.L. ed A.R.P.A. per gli eventuali interventi di loro competenza;
- c) Dispone l'attivazione della sala operativa di cui al precedente Art. 9;
- d) Nel caso in cui la calamità non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, chiederà l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Provincia.

Art. 14 - Inventario e custodia dei materiali

Tutti i materiali e i mezzi in dotazione alla struttura Comunale permanente di Protezione Civile sono utilizzati esclusivamente dalla Struttura Comunale di Protezione Civile per le attività di propria competenza, inventariati a norma di legge, assunti in consegna dal personale di detta Struttura, che avrà cura della sua manutenzione e ne curerà sempre la piena efficienza.

I materiali ed i mezzi verranno custoditi negli appositi magazzini all'uopo reperiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 15 - Piano comunale

Il Piano Comunale di Protezione Civile elenca le risorse umane e i materiali per l'adempimento e i primi soccorsi.

Tale piano sarà annesso al presente regolamento e di esso dovrà prendere cognizione il Comitato Comunale di cui al precedente Art. 3:

L'aggiornamento degli allegati al Piano succitato, da effettuarsi a cura dei Servizi Tecnici comunali ogni 12 mesi dalla data di approvazione dello stesso, non comportando modifica sostanziale al Piano non sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

CAPO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nella sala operativa di cui al precedente Art. 11.

I contenuti principali e promozionali del presente regolamento saranno pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 17 - Notificazione del regolamento

Copia del presente regolamento sarà notificata al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente della Provincia di Alessandria, quali organi di Protezione Civile.

Altra copia sarà trasmessa al Prefetto della Provincia di Alessandria.

Art. 18 - Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme contenute nella Legge 24/2/92 N. 225, Legge N° 112/98, Legge Regionale 44/2000 e Legge Regionale 7/2003.

Art. 19 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi della normativa comunale vigente in materia.